



Determina Prot. N. 9499 del 12/08/2025

Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

- questo Istituto Scolastico ha la necessità di procedere con urgenza all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'affidamento dei servizi assicurativi e/o di espletare indagini di mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo, finalizzate alla tutela del patrimonio scolastico o al trasferimento di rischi relativi ad attività finanziarie da fondi nazionali ed europei;
- la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte e la gestione dei contratti assicurativi, presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi di adeguate professionalità di supporto;
- è oggettivamente impossibile utilizzare il personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle adeguate professionalità e abilitato nel settore del servizio in oggetto
- tale servizio riguarda un'attività non rientrante nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola
- tali attività nell'ambito scolastico vanno catalogate come attività di servizi e forniture

CONSIDERATO:

- che "nel particolare contesto delle Istituzioni Scolastiche la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un'attività complessa, Ciò in ragione dell'elevata asimmetria informativa che caratterizza il mercato dei prodotti assicurativi, che determina il rischio per l'Istituzione Scolastica di acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze. Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi a figure specializzate (c.d. "BROKER"), con l'obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti strumentali all'acquisizione dei Servizi Assicurativi. (Ministero dell'Istruzione Circolare n°25773 del 09/11/2021 - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche)

VISTI:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione*



amministrativa»;

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/19*
- il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»*
- Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO:

- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- Il Regolamento d'Istituto
- La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- il **D.L. del 31/03/2023 n. 36 in attuazione dell'art. 1 della Legge n° 78/2022 e relativi allegati**
- le Istruzioni per l'Affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (allegato Circolare n°25773 del 09/11/2021) che indicano la possibilità di procedere all' affidamento diretto dei servizi di brokeraggio anche senza consultazione di più operatori economici.
- l'art 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che venga indicato il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP) nel provvedimento di affidamento diretto;
- che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica prof. Pasquale Santucci ricopre l'incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

RITENUTO:

- di procedere, visto l'importo del servizio, all'affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023.
- che è possibile procedere alla acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023.
- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e i relativi chiarimenti con Nota Ministeriale n° U.0000074 del 05/01/2019, dove viene precisato che per gli affidamenti inferiori ad € 10.000,00 “.... Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia.”.

DATO ATTO:

- della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;



CONSIDERATO CHE:

- questo Istituto ritiene che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, in coerenza con l'orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:
 - **[Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti]**
- “In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]” e che “il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni” che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia [...] La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker [...] Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale” [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello]

CONSIDERATO:

- quanto precisato NELLA DELIBERA N. 410 DELL'11 SETTEMBRE 2024 dall'Anac, IN CUI SI RICHIAMA IL documento approvato dal Consiglio lo scorso 30.7.2024 recante “Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture” e secondo cui “La mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez. V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)F la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013)
- **che si è proceduto a ricognizione esplorativa di alcuni operatori presenti nel mercato nella quale si specificava:**
- Nel rispetto degli artt. 1, 2, 3, 17, 19, 25, 49 e 50 D.Lgs. 36/23, dell'art. 119 ter comma 4 D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private, **l'Istituzione Scolastica avvia la presente consultazione di mercato con scopo puramente esplorativo**, per acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare gli operatori interessati all'eventuale assegnazione del servizio di intermediazione assicurativa e le soluzioni presenti sul mercato.



- **“la presente consultazione di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura, non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre consultazioni di mercato e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente consultazione di mercato non, e che pertanto non si considera è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito”, stabilendo come unico limite procedurale quello dell’invio degli anzidetti preventivi entro e non oltre le ore 09.00 del 25.08.2025;**
- **la cognizione esplorativa di mercato effettuata sia tramite richiesta formale nonché attraverso contatti telefonici diretti e consultazione di siti internet, rivolte ad operatori presenti nel mercato, finalizzata all’acquisizione di disponibilità e senza vincoli di impegno per l’amministrazione scolastica;**
- che all’esito della cognizione esplorativa l’Istituzione scolastica ha individuato l’operatore economico **Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano Ruiar B000340640**;

PRESO ATTO CHE:

- L’operatore economico Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano Ruiar B000340640, risponde alle esigenze dell’istituto. Inoltre dai controlli effettuati l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- L’operatore economico Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano Ruiar B000340640 è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell’Istituto Scolastico;
- che questo Istituto può affidare il servizio anche al contraente uscente, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO:

- che per expressa previsione dell’art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Oggetto

L’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo all’operatore economico **Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano Ruiar B000340640**; i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico.



Importo

L'attività del broker, in conformità agli usi vigenti, non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione o all'utenza assicurata. La remunerazione del broker è infatti costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto. Tale commissione viene distratta dalle commissioni agenziali che le compagnie assicurative precalcolano a tariffa in favore della propria rete agenziale e non può pertanto generare maggiori costi in capo all'Amministrazione e/o all'Utenza.;

Durata Del Contratto

L'incarico avrà la durata stabilita nella lettera d'incarico, fatta salva la facoltà di recesso dell'Amministrazione esercitabile ad ogni scadenza intermedia annuale con preavviso di 60 gg.

Scelta Del Contraente

Essendo la prestazione del servizio oggetto di materia estremamente tecnica e complessa, si ritiene di affidare l'incarico all'operatore economico Logica Insurance Broker Srl, con sede legale in piazza Amendola, 3 - 20149 Milano Ruiar B000340640 , in considerazione di comprovate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel campo assicurativo del settore scolastico e di competenze specializzate in materia di supporto alle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Pasquale Santucci

[N.B.: la presente determina non riguarda l'affidamento di contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR/PNC